



Comune di Rivanazzano Terme

ORDINANZA SINDACALE N. 4/2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - CHIUSURA IMMEDIATA ED ISTITUZIONE DIVIETO DI ACCESSO AL PARCO GIOCHI COMUNALE POSTO ALL'INTERNO DEI GIARDINI MEZZACANE E ALL'AREA GIOCHI COMUNALE POSTA ALL'INTERNO DEL PARCO BRUGNATELLI, IN FREGIO A VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ.

Dalla Residenza Comunale, addì 12 del mese di marzo duemilaventi

IL SINDACO

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23.02.2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (G.U. Serie generale n.59 del 08.03.2020);

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23.02.2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" (G.U. Serie generale n.62 del 09.03.2020);

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23.02.2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Considerato che all'art.1, comma 2 "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" del sopra citato DPCM del 09 marzo 2020, si dispone il divieto, sull'intero territorio nazionale, di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Considerato che in questi giorni all'interno dell'area giochi del Parco Brugnatelli e del parco giochi posto all'interno dei Giardini Mezzacane in fregio a Viale Martiri della Libertà si sono verificate condizioni di presenza di cittadini ed utenti non pienamente compatibili con il rigoroso rispetto delle citate misure di contenimento;

Ritenuto, in conseguenza, quale specifica misura di prevenzione e contenimento, al fine di evitare assembramenti di persone, di provvedere alla chiusura immediata al pubblico del parco giochi sito all'interno dei Giardini Mezzacane, nonché dell'area giochi posta all'interno del Parco Brugnatelli;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 50 comma 5, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

RILEVATA la necessità di provvedere in merito, sussistendo i presupposti di contingibilità ed urgenza, al fine di garantire la salute e l'incolumità pubblica della cittadinanza;

VISTI:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- la L.241/90 e s.m.i.;
- Lo Statuto Comunale;
- La normativa vigente in materia;

ORDINA

Quale forma di attuazione alle disposizioni di cui ai sopra richiamati DPCM recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la chiusura immediata ed il divieto di accesso a partire dal giorno 12 marzo 2020 e sino a revoca:

- del parco giochi comunale posto all'interno di Giardini Mezzacane, in fregio a Viale Martiri della Libertà;

- dell'area giochi comunale posta all'interno del Parco Brugnatelli, in fregio a Viale Martiri della Libertà.

DISPONE

1. sono fatti salvi ulteriori provvedimenti che si dovessero rendere necessari;
2. la notifica della presente Ordinanza alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale dell'Ente;
3. la trasmissione del presente atto al Comando Stazione Carabinieri di Rivanazzano Terme ed all'Ufficio di Polizia Locale e all'Ufficio Tecnico comunale per gli adempimenti e per le verifiche di competenza;

RENDE NOTO CHE:

- Autorità competente: Comune di Rivanazzano Terme, con sede in Rivanazzano Terme (PV) - Piazza Cornaggia n. 71, telefono 0383/94511, fax 0383/92285, E-mail: informazioni@comune.rivanazzanoterme.pv.it;
- I trasgressori saranno puniti a norma di legge;

INFORMA

- Che nei confronti dei trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme previste;
- Che, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L. 241/90, responsabile del procedimento è: Geom. Franco CUNEO;
- Che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90, contro la presente ordinanza sono ammissibili in via alternativa:
 - ricorso al T.A.R. di Milano entro sessanta giorni;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni,termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o di piena conoscenza della stessa.



IL SINDACO
(Marco Poggi)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 4 c. 3 del vigente Regolamento Controlli Interni approvato con Delib. C.C. n° 2/2013)

Parere Favorevole

IL Responsabile Area Territorio Ambiente

Geom. Franco Cuneo

